



Informativa per la clientela di studio

N° 14 del 23.02.2021

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: IMU, no esenzione per abitazione principale se le residenze dei coniugi sono diverse

Gentile Cliente,

L'esenzione IMU è esclusa se i coniugi hanno la residenza in comuni diversi

Premessa

La Corte di Cassazione, anche con l'ultima ordinanza n° 28534 del 15 dicembre 2020 esclude l'esenzione IMU per l'abitazione principale, per entrambi i coniugi, se questi non risiedono nello stesso Comune.

Approfondimento

Contrariamente a quanto affermato dal MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze), in occasione della Circolare n.3/DF del 18 maggio 2012, in materia di IMU, con la quale ha precisato che, a differenza del caso in cui due coniugi risiedano in due diversi immobili all'interno dello stesso comune, per il quale non è possibile usufruire più di una esenzione come abitazione principale per la medesima unità familiare, *"il legislatore non ha stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative"*, il caso dei due coniugi che risiedono in due diversi immobili in due diversi comuni, la giurisprudenza si è ormai consolidata su di una diversa nterpretazione.



Infatti, la Corte di Cassazione, con numerose ordinanze, tutte concordi, disconosce l'interpretazione data dal ministero: **nessuna agevolazione se i coniugi risiedono in due comuni diversi.**

Sono sulla medesima linea le ordinanze numero 4166 del 19 febbraio 2020 e numero 4170 del 19 febbraio 2020, sempre in tema di IMU.

È diffusa la situazione che due coniugi, a causa di divergenti esigenze lavorative, risiedano stabilmente in due comuni diversi, persistendo comunque il legame coniugale e l'unità del nucleo familiare.

In questi casi, ai fini IMU (Imposta Municipale Unica), finora è stata riconosciuta, ad entrambi i coniugi, la possibilità di godere delle agevolazioni previste per l'abitazione principale, ognuno per l'immobile in cui ha l'effettiva dimora e la relativa residenza anagrafica.

Tuttavia, I giudici costituzionali, basandosi su quanto presente nel DL 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, il quale, al comma 2, prevede che "*l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa [...]. Per abitazione principale si intende l'immobile [...] nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente*", hanno ritenuto che l'abitazione principale, esente dall'imposta, debba essere "*quell'immobile in cui dimora e risiede anagraficamente il contribuente insieme alla sua famiglia*".

Mancando per entrambi i coniugi, nel caso in cui questi risiedano in due comuni diversi, il requisito dell'unitarietà della dimora e della residenza dell'intero nucleo familiare nella medesima abitazione, viene meno il presupposto per qualificare entrambi gli immobili come abitazioni principali e, di conseguenza, non potranno godere delle relative esenzioni previste dalla normativa.

In conclusione, se da un lato ancora manca un esplicito riferimento di Legge, prima di ricorrere, comunque, in contenzioso, sarà opportuno considerare attentamente la posizione della Giurisprudenza.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....